



REGIONE  
PIEMONTE

Direzione Ambiente

Attività Legislativa e Amministrativa

*mariangela.ricca@regione.piemonte.it*

Vel

Data 27.02.2014

Protocollo 3024 /DB10.11

Classificazione 13.10/PAR/17-2014A  
13.10/PAR/18-2014A  
(M. 10-2014 e 11-2014)  
da citare nella risposta

**VIA PEC**

Alle Province piemontesi  
Settori Tutela Ambientale

e p.c.

Al Capo dell'Ufficio Legislativo  
del Ministero dell'Ambiente e  
della Tutela del Territorio e del  
Mare

Al Direttore generale  
della Direzione per la tutela  
del territorio e delle risorse  
idriche

Oggetto: Classificazione del digestato prodotto da impianti di produzione di biogas alimentati da effluenti zootecnici e da biomasse. Chiarimenti.

Con le note prot. n. 2443 del 23 gennaio 2014 e n. 5776 del 22 gennaio 2014 le Province di Vercelli e di Cuneo hanno inoltrato richieste di parere, trasmesse per conoscenza anche alle altre Province piemontesi, in merito alla corretta qualificazione del digestato derivante dagli impianti di produzione di biogas.

I quesiti concernono in particolare il digestato non assimilabile agli effluenti zootecnici in quanto prodotto da impianti che non rispettano i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 64-10874 del 23 febbraio 2009 e la corretta interpretazione dell'articolo 52, comma 2 bis del decreto legge 83/2012, convertito dalla legge 134/2012.

Il suddetto articolo, infatti, individua *ex lege* una nuova categoria di sottoprodotto in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 184 bis, comma 2, del decreto legislativo 152/2006. In particolare, viene considerato come sottoprodotto il "digestato ottenuto in impianti aziendali e interaziendali dalla digestione

*anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici."*

A parere della scrivente Amministrazione il sopra citato art. 52, comma 2 bis del d.l. 83/2012 non può considerarsi esaustivo, in quanto si limita a specificare gli elementi e i criteri in base ai quali il "digestato" può qualificarsi come sottoprodotto, rimandando tuttavia la definizione delle caratteristiche e delle modalità di impiego relative all'utilizzo agronomico di tale materiale ad un successivo decreto ministeriale, ad oggi non ancora adottato. Nel silenzio della norma statale, pertanto, si ritiene che non sia attualmente possibile stabilire univocamente e in via generale la disciplina applicabile a tale materiale.

A tale proposito si evidenzia che con nota prot. 6647 dell'8 maggio 2013 (che si allega) è stata formulata una richiesta di parere al Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e al Direttore Generale della Direzione per la tutela del territorio e delle risorse idriche del medesimo Ministero sulle questioni sovraevidenziate, suggerendo anche una possibile soluzione per la gestione del periodo transitorio, fino alla esplicitazione della disciplina da applicare. La richiesta di parere è rimasta però a tutt'oggi inesausta.

Le Province scriventi chiedono a questa Amministrazione di esprimersi in merito alla disciplina da applicare per l'utilizzo agronomico del digestato anche in considerazione del fatto che sussisterebbero pronunce del Giudice penale di merito che, senza uno specifico approfondimento della composizione del digestato e delle modalità di riutilizzo, assolvono gli imputati in quanto tale materiale andrebbe qualificato come sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184bis del d.lgs. 152/2006.

Pur consapevoli che la predetta situazione di stallo non agevola il corretto inquadramento delle numerose richieste di indicazione della disciplina tecnica riferibile all'utilizzazione agronomica del digestato, pervenute sia dagli operatori del settore che dalle Province, cui compete il rilascio delle autorizzazioni in materia, si condividono le considerazioni espresse dalla Provincia di Vercelli in merito al fatto che la pronuncia giurisdizionale citata, in vero assai laconica, non sia sufficiente a mutare la posizione maturata sul punto dall'Amministrazione provinciale.

Come noto, infatti, ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 184 bis occorre procedere con un esame caso per caso, salvo che il Ministero provveda ad adottare *"misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria"*.

Con l'occasione si porgono i più distinti saluti.

Il Dirigente del Settore

(dott.ssa Maria Angela RICCA)



Referenti:

Anna Maria Nemo 011 4323995

Flavio Fissore 011 4323669

Copia ai Settori:

Ciclo integrato dei rifiuti e servizio idrico integrato

Tutela quantitativa e qualitativa delle acque



## PIEMONTE BIOGAS

---

Pinerolo, 25/3/2014

Spett.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente

Direzione Agricoltura

Prot: AC\_408247

*Oggetto: Considerazioni in merito alla nota 3027 del 27/2/2014 in materia di classificazione del digestato*

Abbiamo letto con attenzione la nota del 27/2/2014 della Direzione Ambiente in materia di classificazione del digestato di origine agricola.

Come noto, il tema è molto sentito dai nostri associati ed è stato oggetto di diverse comunicazioni indirizzate alla Regione e di incontri presso gli Assessorati.

A prescindere dalla corretta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, siamo stati colpiti in particolare da due posizioni assunte dalla Regione Piemonte che risultano di difficile comprensione.

1. La Regione sostiene che l'art. 52 comma 2bis della L. 134/2012 rimandi la definizione delle modalità di impiego del digestato come sottoprodotto ad uno specifico decreto ad oggi non emanato e pertanto non sia ad oggi possibile stabilire la disciplina applicabile a tale materiale.
- Occorre precisare, a tal proposito, che dalla lettura del citato art. 52 comma 2bis si evince chiaramente che solo il primo periodo dello stesso riguarda la classificazione a sottoprodotto del digestato. Il secondo periodo recita ***“Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione”.***

Da un punto di vista tecnico agronomico l'equiparazione a concime di origine chimica è cosa ben diversa dalla classificazione a sottoprodotto e rappresenta un obiettivo molto ambizioso e ben oltre quello elementare che si tenta di raggiungere in Piemonte. Secondo il Legislatore, infatti, il digestato potrà essere assimilato a sottoprodotto e fertilizzante chimico (sottraendosi ai dettami del

---

D.M. 7/4/2006 sui reflui zootecnici – direttiva nitrati) oppure, ove non soddisfatti i criteri del D.M., essere assimilato a sottoprodotto – refluo zootecnico sottostando ai dettami del D.M. 7/4/2006. Nelle more dell'approvazione del citato D.M.<sup>1</sup>, quindi, non è possibile assimilare il digestato a fertilizzante chimico escludendolo dall'applicazione della direttiva nitrati, ma è certamente possibile (ed auspicabile nelle intenzioni del Legislatore) assimilare lo stesso a sottoprodotto ai sensi del primo periodo del comma 2. Non pare, quindi, in alcun modo condivisibile la posizione assunta dalla Regione.

2. La Regione Piemonte sostiene che la pronuncia giurisdizionale del Tribunale di Vercelli *"invero assai laconica, non sia sufficiente a mutare sul punto la posizione maturata sul punto dall'Amministrazione Provinciale (.. di Vercelli NDR)"*
- Ci risulta veramente difficile da comprendere, da parte di una Pubblica Istituzione, la definizione come *"laconica"* di una sentenza di un Tribunale dello Stato. Ed in modo particolare quando la citata laconica sentenza non fa null'altro che rimandare integralmente alla Sentenza della Cassazione Penale del 31 Agosto 2012 (3° sezione penale, Sentenza 33588). La citata sentenza della Cassazione è, a dire il vero, decisamente puntuale, argomentata ed articolata, e giunge ad esprimere una posizione chiara su un caso del tutto analogo a quelli in esame (digestato da matrici agricole vegetali e reflui zootecnici). In più occorre osservare che la Cassazione rimanda, a sua volta, integralmente al T.A.R. Umbria (Ordinanza 18 Luglio 2012 - 127/2012 con successiva sentenza 24/4/2013 n. 245/2013) che aveva raggiunto la medesima conclusione sulla base di una approfondita istruttoria con autorevoli perizie d'ufficio.

La Corte suprema di cassazione, nell'ordinamento giuridico italiano, è il giudice di legittimità delle sentenze emesse dalla magistratura in Italia. Essa è unica sul territorio nazionale e ciò costituisce un'ulteriore garanzia per la sua **funzione nomofilattica, la quale consiste nell'assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione delle norme di diritto in uno Stato nazionale.** In tal senso le sue sentenze costituiscono un critero orientatore della giurisprudenza nazionale, la quale nell'assumere le proprie decisioni può, e in alcuni casi deve, tenere conto delle sentenze emesse della Corte. In tale ottica va inserita anche la citata sentenza del Tribunale di Vercelli.

In conclusione ci pare, allo stato, stupefacente che la Regione Piemonte non riconosca l'efficacia di successive sentenze emanate da Tribunali dello Stato (ed in particolare della Suprema Corte di Cassazione!) che convergono in modo chiaro sulla possibilità di classificare il digestato di origine agricola (da non rifiuto) a sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base delle argomentazioni fornite e sulla base della copiosa documentazione trasmessa a più riprese alla Regione Piemonte, invitiamo ancora una volta l'Ente a rivalutare la propria posizione. In assenza di tale revisione si originerà un significativo contenzioso in tutta la Regione il cui esito sarà, ragionevolmente, condizionato dalla giurisprudenza consolidata in materia.

Tale contenzioso rischierà, però, di creare notevoli problemi e costi agli operatori piemontesi e complicherà il lavoro delle Amministrazioni Provinciali chiamate a dare risposte ai cittadini ed a rispondere anche di fronte alla legge degli aggravati di costi ed adempimenti dei quali gli operatori potranno chiedere conto.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento e per offrire il nostro contributo per una favorevole soluzione della questione, cogliamo l'occasione per inviare i nostri più cordiali saluti,

Il Presidente  
Dario Solavagione

---

<sup>1</sup> Si faccia riferimento alla bozza del DM di recepimento citato all'art. 52 comma 2 bis della L. 134/2012 allegato per meglio comprendere i termini della questione (Allegato)

## Marisa Girard

---

**Da:** CMA - Consorzio Monviso Agroenergia [monvisoenergia@pec.it]

**Inviato:** martedì 25 marzo 2014 17:54

**A:** 'ambiente@cert.regione.piemonte.it'; 'agricoltura@cert.regione.piemonte.it'

**Oggetto:** Considerazioni in merito alla nota 3027 del 27/2/2014 in materia di classificazione del digestato

**Allegati:** 408247\_risposta\_a\_Regione.pdf

Prot. AC\_408247

Spett.  
REGIONE PIEMONTE  
*Direzione Ambiente*  
*Direzione Agricoltura*

OGGETTO: Considerazioni in merito alla nota 3027 del 27/2/2014 in materia di classificazione del digestato

In allegato si trasmette la lettera in oggetto.

Cordiali saluti

Il Presidente  
Dario SOLAVAGGIONE

.....  
**Consorzio Monviso Agroenergia**  
Via del Gibuti, 1  
10064 PINEROLO (TO)  
☎ 0121 3259140 📠 0121 3259103  
e-mail: info@monvisoenergia.it  
P.E.C.: monvisoenergia@pec.it  
web: www.monvisoenergia.it

**Marisa Girard**

---

**Da:** Posta Certificata Legalmail [posta-certificata@legalmail.it]  
**Inviato:** martedì 25 marzo 2014 17:50  
**A:** CMA - Consorzio Monviso Agroenergia  
**Oggetto:** CONSEGNA: Considerazioni in merito alla nota 3027 del 27/2/2014 in materia di classificazione del digestato  
**Firmato da:** posta-certificata@legalmail.it  
**Allegati:** daticert.xml; Considerazioni in merito alla nota 3027 del 27/2/2014 in materia di classificazione del digestato

**Ricevuta di avvenuta consegna**

Il giorno 25/03/2014 alle ore 17:49:32 (+0100) il messaggio "*Considerazioni in merito alla nota 3027 del 27/2/2014 in materia di classificazione del digestato*" proveniente da "monvisoenergia@pec.it" ed indirizzato a "ambiente@cert.regione.piemonte.it" è stato **consegnato** nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di **conservarla** come attestato della consegna nella casella indicata

**Identificativo messaggio:** opec275.20140325174923.02345.09.1.47@pec.aruba.it

---

**Delivery receipt**

The message "*Considerazioni in merito alla nota 3027 del 27/2/2014 in materia di classificazione del digestato*" sent by "monvisoenergia@pec.it", on 2014-03-25 at 17:49:32 (+0100) and addressed to "ambiente@cert.regione.piemonte.it", was **delivered** by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please **keep it** as certificate of delivery to the specified mailbox

**Message ID:** opec275.20140325174923.02345.09.1.47@pec.aruba.it

**Marisa Girard**

---

**Da:** Posta Certificata Legalmail [posta-certificata@legalmail.it]  
**Inviato:** martedì 25 marzo 2014 17:50  
**A:** CMA - Consorzio Monviso Agroenergia  
**Oggetto:** CONSEGNA: Considerazioni in merito alla nota 3027 del 27/2/2014 in materia di classificazione del digestato  
**Firmato da:** posta-certificata@legalmail.it  
**Allegati:** daticert.xml; Considerazioni in merito alla nota 3027 del 27/2/2014 in materia di classificazione del digestato

**Ricevuta di avvenuta consegna**

Il giorno 25/03/2014 alle ore 17:49:32 (+0100) il messaggio "*Considerazioni in merito alla nota 3027 del 27/2/2014 in materia di classificazione del digestato*" proveniente da "monvisoenergia@pec.it" ed indirizzato a "agricoltura@cert.regione.piemonte.it" è stato **consegnato** nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di **conservarla** come attestato della consegna nella casella indicata

**Identificativo messaggio:** opec275.20140325174923.02345.09.1.47@pec.aruba.it

---

**Delivery receipt**

The message "*Considerazioni in merito alla nota 3027 del 27/2/2014 in materia di classificazione del digestato*" sent by "monvisoenergia@pec.it", on 2014-03-25 at 17:49:32 (+0100) and addressed to "agricoltura@cert.regione.piemonte.it", was **delivered** by the certified email system

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please **keep it** as certificate of delivery to the specified mailbox

**Message ID:** opec275.20140325174923.02345.09.1.47@pec.aruba.it



*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

**Visto** il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e successive modifiche ed in particolare l'art. 38 che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale che definisce criteri e norme tecniche generali sulla base dei quali le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nonchè delle acque reflue;

**Vista** la legge 7 agosto 2012, n. 134 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese;

**Visto** in particolare l'art. 52, comma 2 bis, della predetta Legge 134/2012 che prevede che *"Ai sensi dell'articolo 184 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è considerato sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonché le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione"*;

**Richiamato** l'Ordine del giorno n. 10/086/CR08/C10 sull'utilizzazione agronomica dei digestati provenienti da impianti di biogas approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 23/9/2010 che chiede l'accoglimento della proposta tecnica, ivi allegata, di utilizzo del digestato;

**Ritenuto** di dare attuazione all'art. 52 comma 2 bis della L 134/2012 definendo i criteri di equiparazione del digestato ai concimi di origine chimica, al fine di consentire alle regioni di adottare gli atti disciplinari di propria competenza;

**Acquisita** l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del \_\_\_\_\_ sullo schema di provvedimento.

## **Decreta**

### **Art.1**

#### **(Ambito di applicazione e Finalità)**

*Il presente decreto si applica al digestato di cui all'art. 52 comma 2 bis della Legge 134/2012.*

### **Art.2**

#### **(Matrici ammesse)**

*Le matrici conferibili all'impianto di digestione anaerobica come prodotti o sottoprodotti, anche miscelate tra di loro, al fine di generare un digestato qualificabile come sottoprodotto ed equiparabile ai concimi di origine chimica sono le seguenti:*

- *effluenti zootecnici e materiali assimilabili, così come definiti all'art. 2 del DM 07.04.06;*
- *colture energetiche appositamente coltivate per la digestione anaerobica;*
- *residui vegetali provenienti dalle attività agricole, così come elencati al punto 2 della Tabella 1.A del decreto incentivi del 06 luglio 2012;*
- *residui delle trasformazioni o valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro- industria, così come elencati al punto 3 della Tabella 1.A del decreto incentivi del 06 luglio 2012;*

### **Art.3**

#### **(Caratteristiche)**

1. Il digestato è equiparato ai concimi di origine chimica, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai soli fini dell'utilizzazione agronomica.
2. Il digestato equiparabile ai concimi di origine chimica è quello avente un contenuto in N prontamente assimilabile pari alla percentuale di N ammoniacale su N totale > 70% .
3. Ai digestati che non raggiungono le caratteristiche e i livelli definiti al comma 2 , si applicano, ai fini dell'utilizzazione agronomica, le disposizioni previste per gli effluenti di allevamento di cui al DM 7 aprile 2006.
4. Al digestato equiparato ai concimi di origine chimica è riconosciuto un livello di efficienza d'uso dell'azoto del 80% alle condizioni per l'utilizzo di cui all'art 4. .
5. I prodotti minerali derivanti da trattamenti di recupero dell'azoto da digestati così come definiti all'art. 52, comma 2 bis, della legge 7 agosto

2012, n. 134 o da effluenti di allevamento, sono equiparati per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, ai fini dell'impiego in sede di utilizzazione agronomica. In questo caso l'efficienza di utilizzo è considerata pari al 100%

#### **Art. 4 (Condizioni per l'utilizzo)**

L'impiego del digestato equiparato ai concimi di origine chimica è consentito solo nel rispetto dei seguenti adempimenti gestionali:

1. Il produttore di digestato deve garantire:
  - La copertura degli stoccaggi finali del separato liquido al fine di ridurre al minimo le perdite di azoto ammoniacale in atmosfera
  - L'esecuzione di almeno due analisi chimiche del digestato, da eseguire nei periodi autunno-vernino e primaverile-estivo, che dimostrino la qualità del digestato prodotto nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 3 comma 2 .
2. L'utilizzatore deve effettuare:
  - Distribuzione con iniezione, interrimento immediato o fertirrigazione;
  - Impiego nei periodi dei massimo assorbimento delle colture ovvero in presemina ed in copertura;

#### **Art. 5 (Modalità di trasporto)**

Il trasporto degli effluenti zootecnici e dei residui delle coltivazioni all'impianto di digestione anaerobica deve avvenire ai sensi dell'art. 20 del DM 07.04.06 e deve essere conforme alle disposizioni regionali sui tempi di conservazione della documentazione e sulle eventuali forme di semplificazione

Il trasporto dei residui delle trasformazioni o valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro- industria di cui all'art.3, deve contenere le informazioni di cui all'art. 20 del DM 07.04.06, e la documentazione attestante il rispetto delle condizioni di cui all'art 184 bis del D Lgs 152/2006 e s.m.i. per i sottoprodotti (vedi Allegato 3).

#### **Art. 6 (Documentazione da allegare all'istanza di realizzazione dell'impianto e Comunicazione)**

L'utilizzazione agronomica dei digestati presente decreto è soggetta alla comunicazione ai sensi dell'art. 29 del DM 07.04.06.

Gli utilizzatori devono inoltre registrare le singole operazioni di distribuzione in un Registro di Utilizzazione, a disposizione degli organi di controllo, indicando le particelle, le colture, il tipo di fertilizzante, le dosi e la data di svolgimento dell'operazione.

In sede di istanza abilitativa/autorizzativa per la costruzione degli impianti di biogas, devono essere fornite le seguenti informazioni a carattere previsionale: quantità, caratteristiche fisiche della biomassa in entrata all'impianto e del digestato destinato all'utilizzazione; tipologia di trattamento effettuato; stoccaggio del materiale: ubicazione e capacità dei contenitori, superficie destinata allo spandimento. In occasione della prima comunicazione utile dopo l'entrata in esercizio dell'impianto, ai sensi del DM 7 aprile 2006, sono comunicate le informazioni relative alla superficie impiegata per l'utilizzazione agronomica prevista del digestato, la loro localizzazione e codice fiscale del proprietario.

IL MINISTRO